



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0215267
del 16/03/2022

Oggetto: Procedura di gara per l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali naturali delle fonti "Madonna dell'Assunta" e "Terme di Pigna Oligominerale", site nel Comune di Pigna (IM), di ettari 1,24 per anni 20. N. gara 8366763. Id Sintel 148244127.
Risposta a richiesta chiarimenti post rettifica

Quesito

Si prende atto che, rispetto all'originario contenuto del bando, viene posta in concessione esclusivamente la concessione mineraria relativa allo sfruttamento di fonte termale "Madonna dell'Assunta", stralciando quella relativa alla fonte denominata "Terme di Pigna – Oligominerale" per la quale era stato emesso il decreto del Ministero della Salute in data 19/12/2003 avente ad oggetto: "Riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Terme di Pigna – Oligominerale" in comune di Pigna (Imperia) per bibita in situ". Ciò premesso si rilevano alcune sostanziali incongruenze che derivano dal permanere, nei documenti di gara, di riferimenti correlati alle attività derivanti dallo sfruttamento dell'acqua oligominerale che risulterebbero inattuabili alla luce di quanto sopra descritto.

In particolare si elencano le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara rettificati che risulterebbero contrastare con l'oggetto del bando di gara stesso, che vengono, in appresso, riportati in colore rosso:

- Art.1, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto recita: "A fronte del diritto di sfruttamento del bene demaniale, il concessionario dovrà corrispondere il canone di concessione annuo e, in caso di **acqua emunta e imbottigliata**, il diritto proporzionale annuo, secondo i criteri previsti dall'art. 22, comma sesto, della l.r. n. 2/2012: il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato di euro 45,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresa nell'area della concessione; inoltre, il concessionario dovrà corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo pari a **euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti (tale diritto non è dovuto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere).**"

- Art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto recita:

“Autorizzazione per imbottigliamento e vendita.

1. La Regione Liguria rilascia contestualmente la concessione di sfruttamento del giacimento di acqua minerale e l'autorizzazione all'apertura dello stabilimento strumentale alle attività consentite dai decreti di riconoscimento.

2. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento, da parte della competente ASL, su richiesta e a spese dell'interessato, della conformità delle strutture, nonché all'accertamento mediante analisi di laboratorio della igienicità del prodotto e al rispetto di ogni normativa statale e regionale vigente in materia.”

- Art.8, comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto recita: “La Giunta regionale può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi: (omissis) d. subisca la revoca dell'autorizzazione sanitaria per l'apertura dello stabilimento di imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale”.

- Art.11, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto recita: “Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Liguria il diritto proporzionale annuo pari ad euro 1,15 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti, restando salva la disposizione di esenzione dal suddetto diritto per le quantità di acqua o derivati imbottigliati con sistemi di vuoto a rendere. Al fine di provvedere al calcolo del diritto proporzionale annuo, il concessionario, ai sensi dell'art. 10 comma 9 del Regolamento regionale n. 1/2013, è tenuto a garantire la misurazione del volume annuo derivato tramite idonei strumenti, che la Regione si riserva di validare, e a dichiarare alla Regione i quantitativi emunti e imbottigliati.”

- Art.13.2.2 del Disciplinare di gara recita:

3. Allegare a Sistema, nell'apposito campo “Attrezzature”, pena l'esclusione della procedura di gara, un progetto delle attrezzature necessarie per il funzionamento dell'attività, ivi inclusa la strumentazione per la verifica delle caratteristiche della qualità dell'acqua, della presenza di sostanze minerali, temperatura, ecc. nonché per la misurazione della quantità di acqua eventualmente imbottigliata;

5. Allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato “Piano dei tempi di avvio”, pena l'esclusione della procedura di gara, il piano dei tempi di avvio del programma generale di coltivazione e di esecuzione del progetto di massima dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua e delle opere connesse;

- Art.16.1 del Disciplinare di gara, con riferimento all'offerta tecnica e ai sub-criteri di valutazione, recita:

2. Attribuzione del peso in relazione al progetto delle attrezzature necessarie per il funzionamento dell'attività, ivi inclusa la strumentazione per la verifica delle caratteristiche della qualità dell'acqua, della presenza di sostanze minerali, temperatura, ecc. nonché per la misurazione della quantità di acqua eventualmente imbottigliata e quella prelevata

4. Attribuzione del peso in relazione ai tempi di avvio del programma generale di coltivazione e di esecuzione del progetto di massima dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua e delle opere connesse. Fermo il tempo massimo di 180 giorni dalla data di rilascio delle autorizzazioni ministeriali e dalla realizzazione dello stabilimento, sarà valutata come migliore offerta quella con il minor tempo di avvio

Alla luce di quanto sopra, mi permetto di significare altresì che i CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA prevedono, in modo correlato, l'attribuzione di punteggi (es. al punto 4 rubricato “Piano dei tempi di avvio” punto 10 “per i tempi di avvio e di esecuzione del progetto di massima dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua”) impossibili da realizzare con l'attuale bando di gara rettificato che ha previsto l'eliminazione della fonte denominata “Terme di Pigna – Oligominerale” per la quale era stato emesso il decreto del Ministero della Salute in data 19/12/2003

avente ad oggetto: “Riconoscimento dell’acqua minerale naturale “Terme di Pigna – Oligominerale” in comune di Pigna (Imperia) per bibita in situ”.

Risposta:

- Art.1, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto: l’articolo recita letteralmente “in caso di acqua emunta imbottigliata”, pertanto, trattandosi di una procedura di concessione di acqua riconosciuta minerale termale (e non di sorgente), il concessionario non dovrà corrispondere alcun diritto proporzionale annuo a meno che non decida di imbottigliarla;
- Art.3 del Capitolato Speciale d’Appalto: trattandosi di una procedura di concessione di acqua riconosciuta minerale termale (e non di sorgente), la disciplina di cui al presente articolo si applicherà solo qualora il concessionario decida di imbottigliare l’acqua oggetto di concessione;
- Art.8, comma 4 del Capitolato Speciale d’Appalto: trattandosi di una procedura di concessione di acqua riconosciuta minerale termale (e non di sorgente), non essendoci imbottigliamento non vi è nemmeno autorizzazione e, quindi, questa ipotesi di revoca, salvo un futuro e autorizzato imbottigliamento;
- Art.11, comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto: trattandosi di una procedura di concessione di acqua riconosciuta minerale termale (e non di sorgente), la disciplina di cui al presente articolo si applicherà solo qualora il concessionario decida di imbottigliare l’acqua oggetto di concessione;
- Art.13.2.2 del Disciplinare:
il punto 3) verrà rettificato nel seguente modo: “3. Allegare a Sistema, nell’apposito campo “Attrezzature”, pena l’esclusione della procedura di gara, un progetto delle attrezzature necessarie per il funzionamento dell’attività”
il punto 5) verrà rettificato nel seguente modo: “5. Allegare a Sistema, nell’apposito campo denominato “Piano dei tempi di avvio”, pena l’esclusione della procedura di gara, il piano dei tempi di avvio del programma generale di coltivazione e di esecuzione del progetto di massima dello stabilimento termale e delle opere connesse”
- Art. 16.1 del Disciplinare: i criteri di valutazione n. 2 e n. 4 verranno modificati come al punto precedente.

In considerazione del fatto che le rettifiche che verranno apportate alla documentazione di gara (articoli del Disciplinare sopra menzionati) rivestono minima incidenza si conferma il termine per la presentazione delle offerte già fissato (28/03/2022 ore 14.00).

Il Dirigente RUP
Dott. Giorgio Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.
7 marzo 2005, n.82 e norme collegate